



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 16-05-2017

OGGETTO: MODIFICHE STATUTARIE NELLA PARTECIPATA SCRP. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di Maggio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X			PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA	X			CEMBALI ROBERTO		X
BERNOCCHI MATTEO	X			FROSI PAOLO	X	
BIGNAMI SELENE	X					
MARCARINI SANTINO	X					
FAVA GIUSEPPE MARINO		X				
MARCARINI ENZO	X					

TOTALE N.

8 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICHE STATUTARIE NELLA PARTECIPATA SCRP. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

§ Con decreto 175 del 19 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016, in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

§ Ai sensi dell'articolo 4, comma 1° del predetto TUSP, le *"Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società"*.

RILEVATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2° del TUSP. Precisamente, per le seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato, di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RILEVATO, inoltre, che:

ù ai sensi dell'articolo 4, comma 3° del TUSP, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

ù sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ai sensi del comma 7°, dell'articolo 4, del TUSP.

DATO ATTO che l'articolo 24 TUSP, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del TUSP (termine, poi, differito) ciascuna Pubblica amministrazione deve effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore, individuando quelle che devono essere alienate.

EVIDENZIATO che, ai fini di cui sopra, devono essere poste in alienazione o divenire oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni, per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie, di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP;
- 2) non soddisfano i requisiti, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000; TUEL), che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed, in particolare:

ù l'articolo 13 del TUEL, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

ù l'articolo 112 del TUEL, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

PRESO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore del TUSP, tutte le Pubbliche Amministrazioni, in aggiunta alla revisione periodica annuale sono obbligate ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni (adempimento previsto dall'articolo 24 del TUSP), il quale si affianca a quello periodico, imposto annualmente dall'articolo 20 del TUSP. Tale revisione periodica, che costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, si articola nell'adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Inoltre, è previsto che ogni amministrazione, con provvedimento adeguatamente motivato, deve presentare la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), individuando quelle che devono essere alienate. Si evidenzia che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse ed a decurtare i compensi agli amministratori, nonché a razionalizzare le società. La previsione di sanzioni, da parte del legislatore, ha la finalità di sollecitare le amministrazioni a dar luogo ad un riordino e ad una razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche, nel caso di violazione della procedura di cui all'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, ovvero in caso di mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, di mancata comunicazione e di mancata predisposizione della relazione sull'attuazione delle misure.

PRESO ATTO, inoltre, che risulta attualmente in esame e discussione lo “*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”. Tale decreto correttivo in materia di società a partecipazione pubblica (non ancora approvato) interviene dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124/2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha, invece, stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti, in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle Regioni. Gli elementi principali dello schema di decreto correttivo sono:

§ Differimento dal 30 giugno (così come previsto dal correttivo approvato in Consiglio dei ministri il 17 febbraio rispetto alla prima scadenza del 23 marzo) al 30 settembre del termine, ai sensi dell'articolo 24 del TUSP, entro il quale devono essere redatti i piani per la ricognizione e per la dismissione delle partecipate.

§ Viene differito ancora al 30 settembre il termine per la ricognizione del personale (art. 25, comma 1, TUSP), al rispetto del quale le società a controllo pubblico sono chiamate, per individuare eventuali eccedenze.

§ Viene consentito, almeno fino al 2019, la sopravvivenza di società partecipate con fatturato superiore a 500 mila euro.

§ Previsione della possibilità di partecipare in società, che producano servizi di interesse economico generale (cioè erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, come energia, trasporti, ivi inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi) anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento.

§ Previsione, per le società di gestione di spazi ed eventi fieristici e gestione di funivie, nonché per quelle di ricerca scientifica e tecnologica, della possibilità che la razionalizzazione si applichi solo dopo cinque anni dalla loro costituzione e non riguardi quelle già costituite.

PRESA VISIONE della nota, inoltrata da SCRP a tutti i Comuni soci, del 7 aprile 2017 (prot. n. 1457), con la quale sono stati trasmessi ai Comuni medesimi i seguenti documenti:

- a) Testo di proposta di modifiche allo Statuto, con particolare riguardo agli articoli 2, 5 e 13.
- b) Bozza di delibera tipo, da assumere in Consiglio Comunale.

PRESA VISIONE, in particolare, delle proposte di modificazioni, che riguardano:

§ **l'articolo 2**, in tema di oggetto delle attività societarie (articolo integralmente sostituito);

§ **l'articolo 5, comma 5°**, con il seguente e nuovo contenuto: "*L'intero capitale sociale dovrà essere detenuto da enti pubblici locali o da società da questi stessi interamente partecipate*" (attuale versione: "*Il capitale sociale dovrà essere detenuto da enti pubblici locali, per tutta la vita della società, in misura complessiva non inferiore al 50% più una azione*").

§ **l'articolo 13**, in tema di organizzazione interna (Amministrazione, Direzione e Collegio Sindacale; articolo integralmente sostituito).

PRESA VISIONE, in particolare, della Bozza di delibera tipo, predisposta ed inoltrata ai Comuni soci da parte di SCRP, nella quale si legge quanto segue:

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dall'organo amministrativo della Società all'esito dell'attività di confronto svolta nell'ambito di un gruppo di lavoro aperto alla partecipazione dei Sindaci dei Comuni soci;

Ritenuto che la odierna deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente;

Considerato che:

- *è interesse del Comune che la società partecipata Società Cremasca Reti e Patrimonio SCRP S.p.A. possa svolgere funzione di centrale di committenza in favore dello stesso e in generale dei comuni del cremasco, anche alla luce della eventuale condivisione di progetti che involgano il territorio di più enti locali;*
- *la presenza di una centrale di committenza sul territorio consente una maggior vicinanza della stessa alle esigenze degli Enti locali;*

- *il Comune ha la necessità di rivolgersi ad una centrale di committenza per la acquisizione di beni, servizi e forniture;*
- *è inoltre interesse per il Comune affidare a terzi le attività di committenza c.d. ausiliarie, così da non gravare per le medesime sul proprio personale;*
- *SCRP già svolge tale attività in favore dei soci, e dispone di personale all'uopo dedicato;*
- *l'art. 4 TUSP indica, fra le finalità perseguibili per il tramite delle società partecipate, i servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *è pertanto necessario modificare l'art. 2 dello statuto di SCRП, includendo la attività di centrale di committenza e quelle di committenza ausiliarie, oltre alle attività connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, adottando il testo di cui all'allegato 1);*
- *la modifica non comporta una variazione significativa o essenziale della attività svolta da SCRП;*

RITENUTO di formulare in merito le seguenti considerazioni:

Dalla documentazione che è stata inoltrata e presentata, sembra emergere che la "missione principale" di SCRП sia quella di diventare una Centrale di Committenza in favore di tutti i Comuni soci. Infatti, in sede di bozza di delibera, si legge che costituisce *"interesse del Comune che la società partecipata Società Cremasca Reti e Patrimonio SCRП S.p.A. possa svolgere funzione di centrale di committenza in favore dello stesso e in generale dei comuni del cremasco, anche alla luce della eventuale condivisione di progetti che coinvolgano il territorio di più enti locali.* Inoltre, si legge ancora che: *"la presenza di una centrale di committenza sul territorio consente una maggior vicinanza della stessa alle esigenze degli Enti locali; il Comune ha la necessità di rivolgersi ad una centrale di committenza per l'acquisizione di beni, servizi e forniture; è inoltre interesse per il Comune affidare a terzi le attività di committenza c.d. ausiliarie, così da non gravare per le medesime sul proprio personale; **SCRП già svolge tale attività in favore dei soci, e dispone di personale all'uopo dedicato.*** Ci si chiede in merito se SCRП sarà in grado in futuro di svolgere tale missione ovvero se saprà effettivamente svolgere le delicate e tecnicamente complesse attività di Centrale di Committenza. SCRП sarà in grado di svolgere tale missione **in modo autonomo**, cioè con la propria struttura lavorativa ed organizzativa, o dovrà ricorrere a consulenze esterne?

Pertanto, in ragione di quanto detto, si chiede di sapere e di avere effettiva dimostrazione se SCRП abbia già una propria struttura interna o, come appare plausibile ed anche corretto, se SCRП intenda, ed in che modo, riorganizzare la propria struttura in vista delle delicate attività che si accingerebbe a svolgere. Riorganizzazione, che potrebbe anche dar luogo, eventualmente, al reperimento di nuove ed indispensabili figure professionali ed all'attivazione di intensi percorsi di formazione per i propri dipendenti. Se non si fornisce alcuna risposta a tali domande, non può che insorgere il legittimo dubbio che SCRП intenda esercitare la nuova e qualificante missione di Centrale di Committenza del Cremasco non con le proprie forze, ma solo ricorrendo a consulenze esterne. Inoltre, in sede di bozza deliberativa, si afferma che: *la odierna deliberazione non comporta inoltre alcun onere finanziario per l'Ente.* Certo, l'attuale deliberazione non implica costi immediati; ma, quanto costerà la Centrale di Committenza? Più precisamente, quali saranno i criteri di tariffazione nei riguardi dei Comuni piccoli? Quanto pagheranno i piccoli Comuni per le gare?

Tutto ciò premesso ed in assenza dei dati riferiti effettiva capacità interna di gestire le funzioni della centrale di committenza, nonché relativamente ai costi di funzionamento della stessa, si ritiene di non poter compiutamente esprimere un voto a favore della proposta di riforma statutaria;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – nel prosieguo **TUSP**, che impone l'adeguamento degli Statuti delle società partecipate alle norme di cui al predetto testo unico;
- l'art.42 D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- l'art. 9 comma terzo, TUSP, a mente del quale "Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato";

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

EFFETTUATA la votazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di non esprimere parere e conseguentemente di astenersi ,circa la proposta di modifica statutaria proposta in quanto non adeguatamente supportata da uno studio di fattibilità e da un adeguato piano dei costi;
2. Di invitare SCRIP, in considerazione delle ragioni illustrate in premessa, a voler presentare, con urgenza, uno studio analitico, indicante l'effettiva possibilità che la medesima, attraverso una propria struttura interna (anche valorizzata da processi di riorganizzazione e formazione professionale), sia in grado di svolgere in modo autonomo, le attività di Centrale di Committenza nonché un adeguato piano costi;
3. Di riservarsi, alla luce di quanto argomentato in premessa e di quanto richiesto al punto 2, la possibilità di esercitare il diritto di recesso, come attualmente disciplinato in sede statutaria;
4. Di delegare il Sindaco Piacentini Giuseppe, ad esprimere tale volontà e posizione di Astensione in occasione dell'assemblea straordinaria di SCRIP all'uopo convocata.

Dopodiché, il Consiglio Comunale, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi dai consiglieri aventi diritto, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 16-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate